

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Nn. 1284, 643, 644 e 757-A

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE COCCIU)

Comunicata alla Presidenza il 26 luglio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993,
n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei
canoni relativi a concessioni demaniali marittime (n. 1284)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro della marina mercantile

di concerto col Ministro delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1993

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni afferenti le concessioni demania-
li marittime (n. 643)

**d'iniziativa dei senatori CAPPELLI, SERENA, BOSCO, ROVEDA,
TABLADINI, GUGLIERI, PAGLIARINI, SCAGLIONE,
PERCIVALLE, LEONI, MANARA, PERIN e ROSCIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1992

Modifiche al comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, sulla visitabilità degli impianti di balneazione
da parte delle persone handicappate (n. 644)

**d'iniziativa dei senatori CAPPELLI, BOSCO, MANFROI, SPERONI,
TABLADINI, STAGLIENO, ROSCIA, SCAGLIONE, PAGLIARINI,
MANARA, SERENA, ZILLI, PREIONI e ROVEDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1992

Disciplina transitoria delle concessioni marittime con
finalità turistico-ricreative (n. 757)

**d'iniziativa dei senatori MEO, MONTINI, PINTO, GUERRITORE,
FABRIS, INZERILLO, CAPPUZZO, COVELLO, TANI, NAPOLI,
RABINO, DI NUBILA, FOSCHI, PULLI, DI LEMBO, PERINA,
GENOVESE, INNOCENTI e BERNASSOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1992

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1284

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	»	5
- della 5ª Commissione permanente	»	7
Emendamenti proposti dalla Commissione al decreto-legge .	»	8
Disegno di legge n. 1284, d'iniziativa del Governo	»	14
Testo del decreto-legge	»	15
Disegno di legge n. 643, d'iniziativa dei senatori Cappelli ed altri	»	20
Disegno di legge n. 644, d'iniziativa dei senatori Cappelli ed altri	»	23
Disegno di legge n. 757, d'iniziativa dei senatori Meo ed altri	»	24

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 1284, recante conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, è volto a porre ordine nella materia delle concessioni demaniali marittime ed in particolare nella determinazione dei relativi canoni, stante la confusione e l'incertezza normativa provocata dalla stratificazione, negli anni, di numerose disposizioni di legge e regolamentari.

Il provvedimento intende quindi contemporaneamente l'esigenza di garantire le giuste entrate dell'erario pubblico con quella di dare finalmente risposte certe ad una categoria che, soprattutto negli ultimi anni, è stata assoggettata ad una serie di disposizioni di legge, nonché regolamentari, a circolari interpretative, che ne hanno gravemente compromesso l'attività. Si tratta anche, oltretutto, di creare una uniformità di trattamento nel territorio nazionale per operatori dello stesso settore che utilizzano lo stesso bene.

L'impianto normativo del decreto-legge, con le modifiche proposte dalla Commissione, sana in primo luogo la situazione pregressa, individuando la determinazione dei canoni per gli anni 1990-1993 attraverso i criteri dell'adeguamento annuale, sulla base dei dati ISTAT, degli importi relativi al 1989.

Per il futuro, e cioè a partire dal 1° gennaio 1994, la materia della determina-

zione dei canoni è rimessa al Ministero della marina mercantile, che vi provvede con proprio decreto, emanato sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, dovendosi però attenere ai criteri indicati dall'emendamento 0.3, proposto dalla Commissione, che fissa anche talune misure base dei canoni.

Tra le altre modifiche proposte dalla Commissione, si sottolineano, per la loro importanza, l'emendamento 6.1, volto a rendere effettivo il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (norma rimasta finora inattuata), nonché l'emendamento 9.1, che ha lo scopo di rendere effettivamente applicabile la norma di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e garantire sempre, anche laddove esistano obiettive difficoltà strutturali ed ambientali, l'accesso al mare da parte dei portatori di *handicap*.

La Commissione auspica quindi l'approvazione da parte del Senato, previo accoglimento delle modifiche da essa proposte, del disegno di legge n. 1284, con assorbimento dei disegni di legge nn. 643, 644 e 757, esaminati congiuntamente al predetto disegno di legge n. 1284.

Cocciu, relatore

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 1284

(Estensore: RUFFINO)

23 giugno 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

su emendamenti al disegno di legge n. 1284

(Estensore: SAPORITO)

1º luglio 1993

La Commissione esprime parere favorevole sul complesso degli emendamenti, osservando che taluni di essi potrebbero trovare una più adeguata realizzazione attraverso disposizioni regolamentari.

Si reputa opportuno, inoltre, che l'emendamento 0.2 sia integrato, quanto al comma 1, lettera *e*), anche in riferimento alle attività sportive.

Si esprime parere contrario, peraltro, in ordine all'emendamento 9.1, in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza.

sul disegno di legge n. 643

(Estensore: RIVIERA)

27 gennaio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si fa notare l'opportunità di prevedere alla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 1 anche la utilizzazione sportiva fra quelle rientranti nelle concessioni di categoria B.

sul disegno di legge n. 644

(Estensore: RIVIERA)

20 gennaio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ritenendo che esso contrasti con il principio di eguaglianza sostanziale, sancito dall'articolo 3, comma 2, della Costituzione.

sul disegno di legge n. 757

(Estensore: RIVIERA)

27 gennaio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando che fra i rappresentanti delle associazioni di cui alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 2 dovrebbe essere prevista la presenza anche di responsabili di associazioni ricreativo-sportive.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge n. 1284

(Estensore: CARPENEDO)

16 giugno 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

su emendamenti al disegno di legge n. 1284

(Estensore: REVIGNO)

22 luglio 1993

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito esprime parere contrario, per mancanza della copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui seguenti, che comportano minori entrate: 0.2 e relativi subemendamenti, 1.1/1, 1.2, 2.1 e relativi subemendamenti, 6.2 e 7.2.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE**AL DECRETO-LEGGE**

Prima dell'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 01.

1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) conduzione di strutture ad uso abitativo;
- f) servizi di altra natura compatibili con la fruizione del bene demaniale e con l'attività turistico-ricreativa;
- g) esercizi commerciali.

2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno una durata di sei anni e sono rinnovabili su richiesta degli interessati».

0.1**«Art. 02.**

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione sono sostituiti dal seguente:

“Qualora non ricorrano tali ragioni di preferenza, la concessione è assentita al precedente concessionario e, in mancanza, si procede a licitazione privata”.

2. Dopo l'articolo 45 del codice della navigazione è inserito il seguente articolo:

“Art. 45-bis. - *(Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione)*. - Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorità marittima competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione”.

0.3 (già 9.01)

«Art. 03.

1. I canoni annui per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, sono determinati, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, Regioni e le Province autonome, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei già concessi ovvero da affidare in concessione nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica;

3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a minore valenza turistica;

4) categoria D: pertinenze demaniali marittime, di cui all'articolo 29 del codice della navigazione;

b) articolazione delle misure dei canoni secondo la classificazione delle concessioni di cui alla lettera a);

c) determinazione di alcune misure base dei canoni con la seguente articolazione:

1) area scoperta: lire 3600 al metro quadrato per la categoria A; lire 1800 al metro quadrato, per la categoria B; lire 1400 al metro quadrato per la categoria C;

2) area occupata con impianti di facile rimozione: lire 6000 al metro quadrato per la categoria A; lire 3000 al metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la categoria C;

3) area occupata con impianti di difficile rimozione: lire 8000 al metro quadrato per la categoria A; lire 4000 al metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la categoria C;

4) lire 1400 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definiti dall'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 e comunque entro 100 metri dalla costa;

5) lire 1000 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

6) lire 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

7) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al n. 4;

d) previsione di riduzioni per scaglioni di superficie concessa;

e) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) nei limiti di quelli determinati per le concessioni di valenza turistica inferiore qualora i titolari della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonchè la gratuità dei servizi generali offerti all'utenza;

f) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

g) riduzione fino ad un quarto della misura base dei canoni di cui alla lettera c) ove gravanti su concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o di soggiorno climatico rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

h) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) fino alla metà nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, nonchè nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del Codice della navigazione;

i) riduzione fino alla metà della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per concessioni relative ad aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;

l) determinazione in misura pari ad un decimo dell'importo base dei canoni di cui alla lettera c) per le concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 39 del Codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

m) riduzione in misura pari al 50 per cento dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche affiliate alla federazione italiana vela, ovvero alle federazioni sportive nazionali.

2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonchè di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535 e successive modificazioni ed integrazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile.

3. I canoni stabiliti ai sensi del presente articolo sono adeguati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base dell'indice determinato dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. L'accertamento dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica di cui al comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 3, in relazione alle specifiche aree richieste in concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, è riservato all'autorità marittima competente.

5. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime vanno rapportati alla effettiva durata della concessione se questa è inferiore all'anno, purchè non sussistano strutture che permangano oltre la durata della concessione stessa».

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione, e degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione, sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purchè il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone».

1.1**Art. 2.**

Sopprimere l'articolo.

2.1**Art. 3.**

Sopprimere l'articolo.

3.1**Art. 4.**

Sopprimere l'articolo.

4.1

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. Ove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettivo il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, queste si intenderanno comunque trasferite e le Regioni potranno provvedere al rilascio delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato articolo 59, applicando le misure dei canoni individuate ai sensi dell'articolo 03 del presente decreto.

2. Alle Regioni è riservata una quota del gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 03. Detta quota, che sarà determinata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della marina mercantile, non potrà comunque eccedere il 30 per cento del totale dei ricavi.

3. Ai fini di cui al presente articolo, le Regioni predispongono un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi».

6.1**Art. 7.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. È fatta salva la competenza concernente il rilascio delle concessioni demaniali marittime spettante ai sensi delle leggi vigenti agli enti portuali ed ai consorzi autonomi, nonché agli enti a cui dovesse essere trasferita per effetto di una riforma dell'ordinamento portuale, fermo restando l'obbligo di applicare i canoni nelle misure determinate ai sensi degli articoli 03 e 1 per quanto riguarda le concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative.

2. Per quanto riguarda le aree date in concessione alle società sportive non aventi finalità di lucro, gli enti portuali non potranno determinare incrementi delle misure dei canoni di cui al presente decreto».

7.1

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. Ferma restando la norma di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, *l'accesso al mare da parte dei portatori di handicap è comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale. L'autorità marittima competente individua gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale.*

2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono ripartite tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1. La ripartizione delle quote spettanti è determinata dall'autorità marittima competente ed il loro pagamento è condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento della concessione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992».

9.1

DISEGNO DI LEGGE N. 1284

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

Decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1993.

Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza n. 1456/92 in data 12 giugno 1992 del TAR del Lazio - III Sezione, pubblicata il 5 novembre 1992, che ha annullato il decreto del Ministro della marina mercantile in data 18 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 1991, attuativo delle disposizioni di cui al decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolamentate ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e degli articoli 8, 9 e 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono aumentati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, del 40 per cento, del 60 per cento e dell'80 per cento con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purchè il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Per il periodo anteriore al 1989 restano fermi, ancorchè non approvati, i canoni indicati nelle tabelle predisposte dalle capitanerie di porto di intesa con le intendenze di finanza, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, ovvero individuati secondo le intese di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501.

Articolo 2.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 39 del codice della navigazione ed all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è determinato in lire cinquecentomila.

2. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, ancorchè non assentite a cooperative e relative non esclusivamente alla cattura di organismi viventi ma anche alla maricoltura e acquacoltura, è determinato in lire cinquecentomila per ogni unità produttiva.

3. Per le concessioni di cui al comma 2, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definite le caratteristiche delle unità produttive di cui al medesimo comma 2.

4. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone complessivo annuo per le concessioni relative ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè per quelle concessioni relative ad aziende che esercitano attività attinenti alla costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali e/o loro componenti, è determinato in lire millecinquecento al metro quadrato.

5. I canoni determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 4 si applicano a condizione che il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.

Articolo 3.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per ogni metro quadrato di mare territoriale è determinato come segue, purchè il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone:

a) lire millequattrocento per gli specchi all'interno dei porti o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico sui porti, spiagge e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro cento metri dalla costa;

b) lire mille per gli specchi acquei compresi tra cento e trecento metri dalla costa;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) lire ottocento per gli specchi acquei oltre trecento metri dalla costa;

d) lire quattrocento per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi-boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui alla lettera a).

2. Per i manufatti adagiati sul fondo del mare le misure di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per cento.

Articolo 4.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni relative alla sosta di merci, *containers*, autovetture e simili in attesa di diversa destinazione successivamente allo sbarco, ovvero in attesa di imbarco, è ridotto del cinquanta per cento rispetto alla misura indicata all'articolo 1, comma 1, purchè il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.

Articolo 5.

1. Le somme per canoni demaniali eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute per gli anni 1990, 1991 e 1992, sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, ai sensi del presente decreto.

Articolo 6.

1. Per l'anno 1993 i canoni demaniali marittimi sono aumentati nella misura del cinque per cento rispetto ai canoni dell'anno precedente.

Articolo 7.

1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto che, comunque, non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del presente decreto.

2. Negli ambiti territoriali di tali enti l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni e/o compiti attinenti ad attività marittime e/o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.

3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potrà condurre alla disapplicazione di altri aspetti della disciplina legislativa della materia quale indicata all'articolo 2.

Articolo 8.

1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

Articolo 9.

1. Il richiedente la concessione demaniale, o il rinnovo della medesima, per impianti di balneazione, qualora entro i termini non abbia provveduto alla presentazione del progetto per l'adeguamento degli impianti alle prescrizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero qualora non abbia ottenuto dalle autorità competenti l'approvazione del progetto o l'autorizzazione alla realizzazione delle opere necessarie, può presentare documentata istanza, allegando il progetto qualora non presentato, al comune competente per territorio al fine di ottenere una proroga di detti termini, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il periodo massimo di un anno dalla medesima data.

2. Il comune, entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, si pronuncia dandone comunicazione anche alla competente capitaneria di porto; trascorso tale termine senza che il comune si sia pronunciato, la proroga si intende concessa.

3. Copia dell'istanza di cui al comma 1 è inviata, a cura dell'interessato, alla competente capitaneria di porto che può provvedere al rilascio del titolo concessorio in deroga al disposto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. La mancata concessione da parte del comune della proroga prevista dal presente articolo produce la decadenza della concessione.

Articolo 10.

1. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e ogni altra norma in contrasto o incompatibile con il presente decreto sono abrogati.

Articolo 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella *Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI - COSTA - GALLO

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

DISEGNO DI LEGGE N. 643

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CAPPELLI ED ALTRI

Art. 1.

1. I canoni annui per concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, vengono determinati, a decorrere dal 1° gennaio 1993, nelle misure di cui alla presente legge, uniformi per l'intero territorio nazionale.

b) area occupata con impianti di facile rimozione: lire 6.000 al metro quadrato per la categoria A, lire 3.000 al metro quadrato per la categoria B;

c) area occupata con impianti di difficile rimozione: lire 8.000 al metro quadrato per la categoria A, lire 3600 al metro quadrato per la categoria.

2. Alle misure di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 si aggiungono, per la parte degli impianti superiori a quota metri 2,7, rispetto al piano di campagna, laddove utilizzati e comunque funzionali all'attività svolta, lire 3.200 per ogni metro cubo di volume fino al raggiungimento della misura massima corrispondente a lire 10.000, oltre alla misura di cui al comma 1, per ogni metro quadrato

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

1. L'importo annuale dei canoni per le concessioni di categoria C è determinato in lire 4000 per ogni metro quadrato di superficie occupata dal bene pertinenziale, cui vanno aggiunte lire 6000 per ogni metro cubo del volume dello stesso per la parte posta a quota superiore a metri 2,7, rispetto al piano di campagna e laddove utilizzata o comunque funzionale all'attività svolta, fino al raggiungimento della misura massima corrispondente a 20.000 per ogni metro quadrato della superficie sulla quale insiste l'impianto.

2. Nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, la misura del canone, per le annualità stabilite dalla autorità marittima in relazione all'entità dell'investimento, è ridotto fino alla metà della misura normale con le modalità previste dall'articolo 6.

3. La medesima riduzione di cui al comma 2 è accordata nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1993 i canoni di cui al presente articolo potranno essere aumentati in misura determinata dalla capitaneria di porto d'intesa con il comune competente per territorio, sentite le organizzazioni di categoria interessate, in ragione di una percentuale del canone di concessione non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del canone stesso. Il gettito di tale aumento sarà devoluto ai comuni competenti per territorio; la misura dell'aumento deve essere determinata in funzione delle capacità reddituali dei beni dati in concessione e delle necessità di bilancio dei comuni stessi.

5. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160.

6. La legislazione concernente la determinazione dei canoni per le concessioni

demaniali marittime perde ogni carattere di provvisorietà.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1993, le concessioni rilasciate hanno di regola carattere pluriennale. Qualora, in considerazione della natura propria della concessione, la durata della medesima sia pari od inferiore ad un anno, questo aspetto della concessione deve essere adeguatamente motivato.

8. I canoni demaniali, determinati sulla base della normativa previgente con riferimento alle annualità 1989, 1990, 1991 e 1992, non devono comunque superare il canone calcolato al 1° gennaio 1993.

Art. 4.

1. La domanda di concessione o di rinnovazione di cui agli articoli 5 e seguenti del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, deve essere integrata, anche per le concessioni per licenza, da un atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che indichi chiaramente e dettagliatamente la superficie che si richiede in concessione distinta in area scoperta ed area coperta nonché la volumetria delle opere che si intende realizzare distinguendo la volumetria fino a quota metri 2,7 dal piano campagna e oltre tale quota.

Art. 5.

1. La misura del canone relativo alle aree ed agli specchi acquei, per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, è determinata in misura pari alla metà di quella prevista dagli articoli 2 e 3.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 6.

1. Le misure dei canoni fissate dagli articoli 2, 3 e 5 possono essere ridotte fino alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione. Tali riduzioni sono autorizzate con provvedimento del Ministro delle finanze e sentite le competenti Autorità marittime di zona.

Art. 7.

1. I canoni annui per le concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del relativo regolamento di esecuzione, quelli di cui all'articolo 12 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, quelli relativi ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelli comunque concernenti attività di costruzioni, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, sono determinati in misura pari ad un decimo del canone normale previsto dagli articoli 2, 3 e 5: per gli specchi acquei tale misura è determinata in un cinquantesimo del predetto canone normale.

Art. 8.

1. I canoni disciplinati dalla presente legge sono determinati con provvedimenti adottati dal capo del compartimento marittimo.

Art. 9.

1. Per la determinazione della misura dei canoni inerenti fattispecie concessionarie per le quali non può farsi riferimento ai

parametri indicati nella presente legge, sarà provveduto con tabelle predisposte dal capo del compartimento marittimo d'intesa con il competente dipendente di finanza.

2. In caso di disaccordo le decisioni saranno adottate dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze.

Art. 10.

1. Limitamente alle utilizzazioni relative alle categorie A e B comunque ad attività commerciali in genere insistenti su superfici non inferiori ai 15 metri quadrati, la misura annua dei canoni non potrà, comunque, essere inferiore a lire 2.000.000.

Art. 11.

1. Rimane ferma la competenza degli enti portuali per la determinazione dei criteri e delle misure dei canoni relativi a concessioni di beni demaniali marittimi compresi nelle rispettive circoscrizioni, salvo che per gli immobili in uso dello Stato. La determinazione dei canoni non deve creare disparità di trattamento nell'ambito delle categorie A e B di cui all'articolo 1, con riferimento a concessioni con capacità reddituali omogenee insistenti su circoscrizioni limitrofe di competenza di enti diversi.

Art. 12.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai rapporti concessori instaurati con atti aventi efficacia decorrente da data anteriore al 1° gennaio 1989; esse non si applicano, altresì, ai rapporti concessori instaurati in base a pubblica gara o licitazione privata, ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione, fino alla scadenza del titolo concessorio.

DISEGNO DI LEGGE N. 757

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MEO ED ALTRI

Art. 1.*(Finalità della legge)*

1. La presente legge regola il rilascio e la rinnovazione delle concessioni dei beni del demanio marittimo destinati o da destinare all'organizzazione, all'esercizio o alla gestione dei servizi necessari ad un ordinato e appropriato svolgimento di attività turistiche o ricreative ad uso pubblico.

Art. 2.*(Limiti temporali di applicazione - Commissioni consultive)*

1. Le norme contenute nella presente legge hanno efficacia fino a quando, in ciascuna regione, sarà esercitata la delega di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in conformità delle direttive che saranno impartite a norma dell'articolo 4, ultimo comma, dello stesso decreto.

2. Fino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, le concessioni finalizzate all'utilizzazione turistica o ricreativa dei beni demaniali marittimi di cui all'articolo 1, anche se riferite ad atti scaduti o in scadenza, sono assentite, o rinnovate adottando le procedure stabilite negli articoli 3 e 4, dal Capo del Compartimento marittimo, con licenza di durata fino a quindici anni, ad operatori turistici, singoli o consociati, che ne facciano richiesta, e che siano iscritti nella sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esentati dalla iscrizione i titolari di concessioni in corso di validità, anche in occasione delle loro rinnovazioni.

3. Le concessioni di durata superiore a quindici anni restano di competenza del

Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

4. Ai fini della presente legge sono regolabili con licenza anche quelle concessioni di beni demaniali sui quali sono stati o sono realizzati manufatti definibili di facile rimozione secondo le vigenti disposizioni.

5. Le concessioni di cui ai commi da 1 a 4 sono assentite previa acquisizione del motivato parere, obbligatorio e non vincolante, espresso da una Commissione presieduta dal Capo del Compartimento marittimo e composta, con riferimento alla loro competenza territoriale in relazione all'ubicazione dei beni demaniali interessati, da:

- a) l'assessore regionale del turismo;
- b) l'intendente di finanza;
- c) il sindaco;
- d) il direttore del Genio civile per le opere marittime;

e) tre rappresentanti delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni nazionali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.

6. Ciascun membro della Commissione può farsi rappresentare, nelle singole riunioni, da persona a ciò preventivamente delegata dallo stesso ente o organizzazione.

7. I pareri dei singoli partecipati alle riunioni, con le relative motivazioni, vengono registrati a verbale come parere espresso dall'ente di appartenenza.

8. La data, il luogo e l'oggetto di ciascuna convocazione vengono concordati, di volta in volta, tra il Capo del compartimento e l'assessore regionale al turismo.

9. La Commissione si riunisce almeno quattro volte all'anno per un periodico esame della gestione delle coste sotto il profilo della utilizzazione, in generale, del demanio marittimo. Per le finalità di cui alla presente legge, si riunisce per esprimere i pareri di cui al comma 5, ed ogni volta che dovranno essere adottati provvedimenti in merito agli argomenti previsti dal codice della navigazione ed al relativo regolamento di esecuzione, allorchè i provvedimenti stessi interessino o possano interessare

l'utilizzazione turistica, del demanio, ovvero possano comunque influenzare lo sviluppo turistico costiero.

Art. 3.

(Revoca. Diniego di rinnovo. Indennità)

1. Qualora alla revoca di una concessione, pronunciata ai sensi dell'articolo 42 del Codice della navigazione, faccia seguito, entro tre anni dalla pronuncia, altra concessione in favore di nuovo soggetto imprenditoriale, al precedente concessionario, oltre l'indennizzo previsto dal quarto comma del predetto articolo 42, spetta un'indennità di avviamento, da porsi a carico del titolare della nuova concessione, equamente determinabile, caso per caso, dalla Commissione di cui all'articolo 2 della presente legge, integrata da un membro esperto, designato dalla presidenza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

2. Con l'adozione della medesima procedura cui al comma 1, uguale indennizzo e la stessa indennità vanno corrisposte al concessionario, per preferenza accordata a nuovo soggetto a norma dell'articolo 37 del codice della navigazione.

3. Alla scadenza delle licenze la concessione viene rinnovata a favore del precedente titolare che ne faccia richiesta, senza formalità di istruttoria.

Art. 4.

(Norme transitorie)

1. Sono abrogate le norme del codice della navigazione e del relativo regolamento ed ogni altra disposizione che sia in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.

2. Con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanarsi di concerto con il Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme di attuazione della legge stessa.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 è disciplinato lo svolgimento dei servizi e attività complementari che vengono effettuati nell'ambito di una medesima concessione e delle quali il concessionario rimane unico responsabile nei confronti della pubblica amministrazione concedente, ancorchè tali servizi e attività facciano capo ad autorizzazioni rilasciate a terzi da amministrazioni diverse da quella marittima.